

Reg. Gen. N. 912

DEL 09-11-2020



Comune di Buccheri

“Comune d’Eccellenza tra le 100 mete d’Italia”

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale “Dott. Vito Spanò”

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 – Fax 0931880559

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 27 del 09/11/2020

Oggetto: Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel territorio del Comune di Buccheri.

IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020;

Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 recante «ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19»;

Visto il DPCM 3 Novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Considerati tutti i precedenti provvedimenti emanati in materia ai vari livelli e tuttora in vigore;

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio provinciale e, nello specifico, nel Comune di Buccheri;

Tenuto conto che occorre scongiurare la formazione di assembramenti difficili da controllare e per i quali occorrerebbe, soprattutto nelle ore serali, un dispiegamento di forze dell'ordine che, al momento, non è possibile garantire;

Tenuto conto altresì che il giorno 4 di ogni mese, si svolge nel comune di Buccheri la fiera mensile e che, in occasione della stessa, non vi sono le condizioni per garantire il distanziamento interpersonale e la garanzia del rispetto delle misure precauzionali in termini di prevenzione del rischio di contagio, anche alla luce di quanto sopra precisato;

Verificato che sovente, soprattutto nelle ore tardo pomeridiane e serali, in diverse zone del Comune, viene segnalata la formazione di assembramenti ad opera soprattutto di giovanissimi;

Tenuto conto che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza, che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Visto l'art. 50 TUEL;

Riconosciuta la propria competenza e fatte salve le clausole delle proprie precedenti ordinanze che non risultino in contrasto con le seguenti disposizioni;

ORDINA

- 1: Il divieto di stazionamento, dalle ore 05.00 alle ore 22.00, nella centrale Piazza Roma, nelle vie alla stessa limitrofe e nelle immediate adiacenze delle attività commerciali, se non per il

transito, per il tempo strettamente limitato ad effettuare eventuali acquisti o per prelevare cibi o bevande da asporto che, nello specifico, non possono essere consumate nei luoghi sopra indicati;

2. Il divieto assoluto di assembramenti su tutto il territorio comunale;
3. L'obbligo di indossare sempre la mascherina nei luoghi in cui, per le loro caratteristiche o per le circostanze di fatto, non sia possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 mt;
4. La sospensione del mercato che si svolge a cadenza mensile;
5. L'obbligo per gli operatori del mercato settimanale, di dimensione di gran lunga inferiore a quello mensile, e per i venditori ambulanti, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento di commercio a dettaglio e a quanto previsto per il settore di riferimento.

AVVERTE

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalle leggi vigenti;
- la presente ordinanza è valida dal 10 Novembre 2020 e sino al giorno 19 Novembre 2020 compresi;
- la presente ordinanza integra o meglio specifica le disposizioni nazionali e regionali già vigenti;
- allo scadere della presente Ordinanza, salvo eventuale ulteriore proroga, continuano a rimanere in vigore le vigenti disposizioni normative.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Buccheri e la notifica della stessa a:


1. Stazione Carabinieri di Buccheri;
2. Comando di Polizia Municipale di Buccheri;
3. UTG – Prefettura di Siracusa;
4. Questura di Siracusa.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di emissione;
- al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni dalla data di emissione.

Tutti i soggetti preposti per legge sono tenuti a far osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale



Il Sindaco
Avv. Alessandro Caiazzo

